

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE in tema di *innovation management, open innovation, technology transfer*

### TRA

**Intellera Consulting S.r.l.** con sede legale in Milano (MI) – 20145, Piazza Tre Torri n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, iscritta alla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11088550964, PEC: [intellera@pec-intelleraconsulting.com](mailto:intellera@pec-intelleraconsulting.com), in persona del dott. **Giancarlo Senatore**, nato a Cava De' Tirreni (SA) il 07/02/1966, domiciliato per la carica presso la sede legale, Codice Fiscale SNTGCR66B07C361Q in qualità di Amministratore Delegato, Legale rappresentante, munito di idonei poteri registrati in CCIAA, di seguito denominata "Intellera Consulting S.r.l."

### E

**Università degli Studi Guglielmo Marconi**, con sede in Roma (RM) - 00193, Via Plinio 44, Codice Fiscale e Partita IVA 07154361005, rappresentata dal Dott. **Alessio Acomanni**, in qualità di Presidente, Direttore Generale e Rappresentante Legale, di seguito denominata "USGM".

nel seguito denominate singolarmente come "Parte" e congiuntamente come le "Parti"

### PREMESSO CHE:

- l'USGM intende realizzare il Progetto "Marconi Innovation Hub" (di seguito denominato "HUB"), che prevede l'attuazione di un portafoglio di iniziative mirate a perseguire gli obiettivi di Terza Missione dell'Ateneo, tra le quali è prevista anche la creazione di un polo di eccellenza fisico volto a valorizzare le competenze interdisciplinari dell'Università creando sinergie e rapporti di collaborazione con il territorio, la società e il tessuto produttivo, e favorendo allo stesso tempo, processi di internazionalizzazione;
- l'HUB non soltanto aspira ad accogliere e ospitare ricercatori e personale Marconi, ma al contempo, in linea con i nuovi modelli di co-working, co-creation e open innovation, vuole essere uno spazio aperto ad operatori provenienti dal mondo imprenditoriale, professionale, istituzionale e della ricerca, immerso in una rete di relazioni con altri spazi e stakeholder sia locali che internazionali;
- lo sviluppo dell'HUB prevede l'implementazione in maniera sinergica di attività sia nuove che esistenti legate all'innovazione mettendo a fattor comune le diverse iniziative, ottimizzando l'impegno e i tempi necessari per il loro svolgimento e quindi massimizzando i risultati in termini di costi benefici, al fine di far evolvere l'Ateneo in linea con le più recenti tendenze socio-economiche, integrando il modello tradizionale di erogazione di cultura con strumenti di supporto all'entrata degli studenti nel mercato del lavoro e al trasferimento tecnologico da e verso le imprese più innovative;
- l'USGM intende definire e adottare modalità di collaborazione con i soggetti, pubblici o privati, interessati a sostenere l'attività dell'HUB, nonché di condivisione di tecnologie, conoscenza e cultura imprenditoriale con i soggetti aderenti al Progetto;
- la Intellera Consulting S.r.l. è una società di management consulting operante nel mercato pubblico e privato, leader nell'ambito dei servizi professionali altamente qualificati ad Amministrazioni Pubbliche nazionali ed internazionali;
- la Intellera Consulting S.r.l., valorizzando le competenze professionali distintive in tema di innovazione, offre servizi, soluzioni, metodologie e strumenti ad alto valore aggiunto a supporto di progetti e unit di innovazione di Clienti Pubblici e Privati;

- le Parti riconoscono l'esigenza di strutturare, attraverso questo Accordo Quadro, una partnership in grado di governare interazioni e collaborazioni puntuali. L'Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti su progettualità relative *l'innovation management*, *l'open innovation*, il *technology transfer*;
- le Parti riconoscono che lo sviluppo della collaborazione oggetto del presente Accordo Quadro costituisce un'opportunità di interesse strategico e si impegnano a favorire la collaborazione reciproca.

## LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1 – Finalità

Scopo del presente Accordo è definire le modalità di mutua collaborazione tra le Parti sulle tematiche dell'*innovation management*, dell'*open innovation*, del *technology transfer* con particolare, ma non esclusivo, riferimento al mercato target privato e/o a aree tecnologiche che saranno individuate di comune interesse.

### Art. 2 – Accordi Attuativi

Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di Accordi Attuativi legati a specifiche progettualità, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle attività di collaborazione, di cui al precedente Art. 1.

Tali Accordi Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università in materia, delle disposizioni statutarie e finalità della Intellera Consulting S.r.l., e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.

Per le Parti, gli Accordi Attuativi dovranno essere approvati e sottoscritti dai rispettivi organi competenti.

Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, gli Accordi Attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione progettuale, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il richiamo espresso al presente Accordo Quadro;
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini degli impegni assunti dalle Parti;
- i servizi messi a disposizione da ciascuna Parte;
- i referenti delle Parti interessate;
- le risorse finanziarie necessarie;
- il personale coinvolto nelle attività.

Negli Accordi Attuativi saranno inoltre disciplinati, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nel presente Accordo, la modalità di utilizzo delle conoscenze, la proprietà intellettuale, eventuali norme e prescrizioni in materia di conflitto di interessi e di codici di comportamento.

In ciascun Accordo Attuativo, correlato alla specifica progettualità, ogni Parte designerà il proprio Responsabile.

### Art. 3 - Comitato di coordinamento delle attività

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro le Parti convengono, al fine di assicurare la massima efficacia della collaborazione, di costituire un Comitato tecnico-scientifico (di seguito indicato come "Comitato") espresso dalle Parti, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto da 4 componenti con partecipazione paritetica della Parti, e con il compito di:

- predisporre e finalizzare gli Accordi Attuativi;

- monitorare lo svolgimento delle attività;
- progettare l'organizzazione di eventuali iniziative comuni (eventi, meeting, conferenze, ecc.);
- definire la condivisione di referenze, competenze, esperienze delle Parti, al fine di cogliere opportunità progettuali.

Sono demandate al Comitato, le scelte di *governance* e gestione dei rapporti tra le Parti, non già regolate nel presente Accordo.

Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quanto autonomamente definito dal Comitato stesso. Le decisioni del Comitato richiedono l'unanimità dei Componenti.

#### **Art. 4 - Durata, rinnovo e recesso**

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata pari a 3 anni.

Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, con preavviso di almeno 3 mesi prima della scadenza, mediante scambio di PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di 3 anni, previa approvazione nei tempi e modi propri di ciascuna Parte.

Gli Accordi Attuativi dovranno essere stipulati entro la scadenza dell'Accordo Quadro. Si intendono validi gli Accordi Attuativi stipulati nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, nel caso in cui tali Accordi abbiano una scadenza successiva a quella dell'Accordo Quadro medesimo.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni da comunicare per iscritto tramite PEC ovvero lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Sia in caso di recesso che in caso di scadenza del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano fin d'ora a portare comunque a conclusione le attività in corso in virtù dei singoli Accordi Attuativi già stipulati alla data del recesso o della scadenza, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

#### **Art. 5 - Disposizioni finanziarie**

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

#### **Art. 6 – Non esclusività**

Il presente Accordo Quadro non comporta alcun vincolo di esclusività per le Parti.

In relazione alle specifiche progettualità, attraverso il Comitato previsto dal presente Accordo, si potranno valutare le sinergie di servizi e competenze tra le Parti e - laddove esistenti per lo specifico progetto - si potranno avviare iniziative comuni attraverso la definizione degli Accordi Attuativi.

#### **Art. 7 - Uso dei segni distintivi**

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune.

In particolare, il logo dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi e quello della Intellera Consulting S.r.l. potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro e in base a quanto definito in ciascun Accordo Attuativo.

#### **Art. 8 - Luogo di esecuzione delle attività, prevenzione e sicurezza**

Le attività oggetto del presente Accordo potranno essere svolte nei locali, laboratori e uffici detenuti dalle Parti e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che, allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli specifici obiettivi del presente Accordo, si concede l'accesso reciproco ai rispettivi locali, laboratori e uffici al personale impegnato nelle attività oggetto dell'Accordo. I singoli Accordi Attuativi, nell'individuare tali spazi, potranno disciplinare eventuali ulteriori modalità, termini e condizioni.

Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per eseguire, assistere, collaborare alle attività relative al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei luoghi della Parte ospitante.

#### **Art. 8 - Assicurazioni**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo Quadro. Ciascuna Parte provvederà autonomamente per le proprie infrastrutture, attrezzature e locali, che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, alle necessarie coperture assicurative.

#### **Art. 9 - Presentazione dei risultati**

La modalità di presentazione, condivisione, pubblicazione dei risultati e *deliverables* progettuali verrà regolata dalle Parti nei singoli Accordi Attuativi, correlati alle progettualità.

#### **Art. 10 — Riservatezza**

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzato dall'altra Parte e a non divulgare le Informazioni Riservate. Fatto salvo quanto previsto all'art. 9, le Parti si obbligano in ogni caso a mantenere il più ristretto riserbo sulle informazioni riservate di cui siano venute a conoscenza in occasione del presente Accordo e di cui verranno a conoscenza durante la fase attuativa.

L'obbligo di riservatezza e non divulgazione viene meno qualora le Informazioni Riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le Informazioni Riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali Informazioni Riservate, ove consentito dalla normativa applicabile, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrici, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

La presente clausola di riservatezza conserva la sua efficacia anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, dell'Accordo, e verrà meno soltanto quando i relativi dati e informazioni divengano di dominio pubblico per causa non imputabile ad azione od omissione della Parte ricevente.

Le Parti si obbligano a garantire il rispetto di quanto indicato nel presente articolo anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti sono tenute al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e al Regolamento dell'Unione Europea n.2016/679 sulla protezione dei dati e ss. mm. li.

Qualora dall'esecuzione delle attività concordate negli Accordi Attuativi di cui all'articolo 2 del presente Accordo derivi un trattamento di dati personali, le Parti si riservano di regolamentare specificamente gli eventuali trattamenti di dati personali conseguenti e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

#### **Art. 12 - Legge applicabile e Foro esclusivo competente**

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso e dagli Accordi Attuativi, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile e per il tramite del Comitato di cui all'articolo 3, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo e nei relativi Accordi Attuativi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo Accordo e degli Accordi Attuativi, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Roma, 16 Novembre 2021

Per l'Università degli Studi Guglielmo Marconi

Per Intellera Consulting s.r.l.

Il Presidente del C.d'A.  
Dott. Alessio Acomanni  
(*firmato digitalmente*)

L'Amministratore Delegato  
Dott. Giancarlo Senatore  
(*firmato digitalmente*)